



MICHELE CARDUCCI

**SCHEMI DI ORIENTAMENTO COSTITUZIONALE
SULL'USO DELLA PRECAUZIONE SENZA «PRETESTI»¹**

SOMMARIO: 1. Prima premessa: pensare non significa conoscere. - 2. Seconda premessa: il pluralismo scientifico in funzione dei cittadini. - 3. Terza premessa: la condizione civica dell'incertezza. - 4. Quarta premessa: l'incertezza scientifica come garanzia costituzionale. - 5. L'oggetto costituzionale dell'incertezza. - 6. Il corollario della "esposizione passiva involontaria" e il diritto all'informazione senza "pretesti".

1. *Prima premessa: pensare non significa conoscere.*

Sulla questione dell'emergenza climatica, come su altre vicende italiane, si assiste a una costante confusione e sovrapposizione tra opinioni e conoscenza: confusione favorita dai social media. Ognuno di noi non dovrebbe mai dimenticare la massima kantiana, secondo cui "*pensare non significa conoscere e conoscere non significa comprendere*". Un conto è esprimere la propria opinione sul tema, un altro è conoscere e comprendere tutti i profili coinvolti dalla complessità del tema. Entrambe le opzioni sono legittime, ma non per questo sono identiche.

La prima richiede solo l'esternazione delle proprie idee; la seconda presuppone necessariamente lo studio, il confronto, la verifica, il dibattito paritario e plurale con chi altri studia, verifica e accetta il confronto, soprattutto la conoscenza dei protocolli di ricerca. Diversamente si scade nella "dossocrazia": la ricerca del consenso, magari sotto forma di "*like*", per mezzo di mere esternazioni di libero pensiero (la "*doxa*") sottratte alla verifica della conoscenza e della comprensione (si pensi al "negazionismo climatico" che addirittura dichiaratamente esalta la "dossocrazia").

La distinzione tra pensiero, conoscenza e comprensione è posta a garanzia della libertà di ciascuno e della democrazia come metodo del dibattito plurale e non semplicemente come consenso maggioritario "dossologico".

Forse non tutti ricordano che la prima Costituzione a sancire formalmente questa distinzione è stata proprio la nostra. Quella italiana separa esplicitamente la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) dalla libertà dell'arte e della scienza (art. 33) e lo fa, non a caso, dopo l'art. 32 ossia a garanzia della salute (psichica e fisica) dei cittadini in quanto loro "fondamentale" (non soltanto "inviolabile") diritto come individui e come "interesse della collettività". Si tratta di una distinzione troppo importante per poter essere barattata con i "*like*".

Libertà dell'arte e della scienza non vuol dire libertà di opinione. Implica due ulteriori acquisizioni. La prima è che non esistono un'arte e una scienza "di Stato", ossia imposte

¹ Intervento al Seminario ISDE su *Principio di precauzione e decisioni sul sistema climatico*, Lecce 12 maggio 2020.

dal potere per rappresentare, attraverso l'estetica (dell'arte) e il metodo (della scienza), una realtà "gradita allo Stato" e una "salute" (fisica e psichica) "utile allo Stato" (si pensi alle "sperimentazioni di Stato" e all' "architettura di Stato", sotto le dittature degli anni Trenta e Quaranta del Novecento).

Del resto, "arte e scienza di Stato" hanno accomunato tanto il nazifascismo quanto il comunismo, regimi non certo favorevoli alla democrazia come metodo, pur avendo cavalcato entrambi il consenso del "pensiero" come "totalità" (per questo sono definiti totalitarismi).

Il secondo significato riguarda il metodo. Arte e scienza libere vuol dire protocolli di metodo liberi e plurali, accessibili e confrontabili da tutti, non solo dallo Stato, in discussione nella pluralità dei contributi (quelli estetici, per l'arte, quelli epistemici, per la scienza). Ecco perché nelle Università e Accademie l'insegnamento è libero: non per "pensare", né tantomeno per imporre una "scienza e arte di Stato", ma per trasmettere lo studio della conoscenza e della comprensione nella pluralità dei contributi.

Queste acquisizioni sono importantissime per le altre tre premesse.

2. Seconda premessa: il pluralismo scientifico in funzione dei cittadini.

La seconda premessa è che il pluralismo scientifico è in funzione dei cittadini e non dello Stato e dei poteri pubblici, per la salute delle persone e non per gli interessi del potere o di chi è "gradito" al potere. Libertà della scienza e diritto alla salute (artt. 33 e 32 Cost.) sono declinazioni della dignità sociale della persona umana (art. 2 e 3 Cost.) e della sovranità popolare (art. 1 Cost.).

Questa straordinaria architettura, prima nella storia del costituzionalismo, la dobbiamo ai nostri Costituenti. Sarebbe bello assumerla a nostro orgoglio civile. Invece, quando si legge o si sente dire che "la scienza non è democratica perché la legge di gravità non può essere messa ai voti", si percepisce la scarsa dimestichezza costituzionale che pervade la cultura civile e politica italiana.

La scienza è democratica non perché si sottopone ai voti, ma perché accetta per sé il pluralismo del confronto e della discussione dei metodi e dei protocolli di ricerca, a garanzia del pluralismo politico e della dignità sociale di diritti e libertà delle persone.

3. Terza premessa: la condizione civica dell'incertezza.

Il pluralismo scientifico comporta l'accettazione dell'incertezza scientifica. Solo la "scienza di Stato" predica certezze, perché impone il dogma del potere.

Se invece si vuole garantire libertà di discussione su protocolli e metodi scientifici, inevitabilmente si assume che nessuno detiene una "certezza", ma ognuno, con la propria ricerca scientifica, contribuisce a discutere (non per opinione ma per onere di prova secondo protocolli e metodi trasparenti e verificabili da chiunque) le acquisizioni degli altri ricercatori e quindi a ridurre le incertezze comuni.

L'incertezza è una condizione civica della scienza in democrazia. Essa abitua all'umiltà dello studio contro la protervia del pensiero. Anche in questo sbagliano i "negazionisti", che invece stigmatizzano l'incertezza scientifica come difetto.

4. Quarta premessa: l'incertezza scientifica come garanzia costituzionale.

L'incertezza scientifica traduce due ulteriori garanzie costituzionali: limita il potere, perché impedisce al potere di dichiarare una propria "verità" scientifica; tutela i cittadini e le loro libertà, perché richiede che i risultati della scienza, ancorché incerti, siano utilizzati esclusivamente al servizio della salute dei cittadini e non degli interessi dello Stato o di soggetti "graditi" al potere.

Per questo l'art. 33 Cost. è collegato all'art. 32 Cost. ed entrambi agli artt. 1, 2 e 3 Cost.

Sul piano pratico, questo si traduce nel c.d. “principio di precauzione”. Tale principio è stato esplicitato in diversi documenti legali accettati dall’Italia, a partire dalla Dichiarazione di Rio del 1992 sino all’art. 191 del Trattato di funzionamento della Unione europea, dunque vincolanti per tutti (soggetti pubblici e privati).

Ma esso, in realtà, altro non riflette che il “dovere di solidarietà” e di “rispetto della dignità” della salute, richiesti a tutti dagli artt. 2 e 32, seconda parte, della Costituzione italiana.

In sintesi, il suo contenuto è il seguente: l’incertezza scientifica non può essere assunta come “pretesto” (il termine è espressamente utilizzato dalle fonti) per non prendere decisioni, abbandonando i cittadini ai rischi per la propria salute, oppure decidere secondo proprie unilaterali “certezze”, indipendentemente dalle verifiche dei protocolli scientifici e dalla solidarietà con la salute di tutte le persone.

Per comprenderne l’utilizzo pratico, si deve partire dalla formula “pretesto” (contenuta sin dalla Dichiarazione di Rio del 1992 n. 15 e chiarita dall’art 3 n. 3 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, l’UNFCCC). Essa è importantissima perché – come noto – il “pretesto” è la base di tutti i paralogismi, ossia le false spiegazioni (pretesto etimologicamente significa “coprire con un telo”) utilizzate dal potere per non decidere nulla o per giustificare una propria “certezza”.

Chi ha il potere non può dire: poiché non c’è “certezza”, non decido nulla e aspetto la “certezza”; oppure sostenere che, poiché non c’è “certezza”, decido io quale “certezza” assumere. Entrambe le opzioni assurgono a “copertura”, con un “telo”, del dovere di solidarietà e di rispetto della dignità della salute delle persone, richiesto invece dagli artt. 2 e 32, seconda parte, della Costituzione italiana. Il dovere costituzionale del potere è solo uno: sottrarre i cittadini ai rischi per la propria salute.

Nessuno può imporre rischi alla salute (art. 32, seconda parte, Cost.) e tutti abbiamo il dovere di essere solidali di fronte ai problemi della salute (art. 2 Cost.).

Di conseguenza, nella incertezza, il potere – non potendo vantare proprie certezze, in quanto né la sovranità né la scienza gli appartengono – decide per la solidarietà tra le persone e la loro minore esposizione al rischio: “*in dubio pro civitate*”.

5. L’oggetto costituzionale dell’incertezza.

Del resto, la scienza è incerta non perché è confusa o non sa dare risposte. Ma perché liberamente si interroga costantemente sul rapporto tra quelle risposte e il bene della vita. Tutte le scienze (sia naturali che sociali) nascono e si evolvono come scienze della vita.

In questo, esse si differenziano dalla tecnologia, che invece è manipolazione della vita attraverso la tecnica (il Novecento è il secolo di queste irreversibili consapevolezza). Di conseguenza, l’incertezza della scienza deve orientare il potere a decidere per la migliore qualità della vita: “*in dubio pro vita*”. Non a caso, i problemi bioetici nascono dalla tecnologia, non dalla scienza in sé.

Ecco allora che la precauzione obbliga ad assumere, nella incertezza scientifica, la decisione meno peggiore per la salute e la vita delle persone, in quanto adempimento del dovere di solidarietà.

È quello che si è fatto con riguardo al Covid-19.

Infatti, coloro che, in un primo momento, non hanno deciso nulla col “pretesto” dell’assenza di certezze (come originariamente gli USA o il Brasile) o in funzione non della salute e della solidarietà, ma delle sole libertà individuali (come in Svezia), si sono poi dovuti ricredere, man mano che le “incertezze” si sono ridotte e il rischio per le persone è diventato sempre più evidente. Entrambi sono stati smascherati nel loro paralogismo, nutrito di “pretesti”

Per la Costituzione italiana, né l’attendismo del politico né il primato delle libertà

individuali sulla solidarietà sono virtù riconosciute.

6. Il corollario della “esposizione passiva involontaria” e il diritto all’informazione senza “pretesti”.

Se qualcuno vuole impormi decisioni che incidono sui determinanti della salute umana, deve chiedere il mio consenso e mi deve informare sui contenuti e gli effetti delle sue decisioni.

Nella materia della lotta al cambiamento climatico, questo è abbastanza chiaro sin dal 1992, in particolare con gli artt. 6 e 12 dell’UNFCCC.

Il consenso informato è un corollario della democrazia, non a caso inserito nell’art. 21 della Costituzione, accanto alla libertà di manifestazione del pensiero: se devo maturare un “pensiero” libero, devo essere informato.

In Italia, su questo asse sono stati collegati gli artt. 21 e 32 Cost., in merito ai trattamenti sanitari sia volontari che obbligatori.

Tuttavia, il nesso informazione (previa)-consenso-imposizione (sulla salute umana) può essere eluso.

In tal caso, si produce una situazione di fatto incostituzionale, definita “esposizione passiva involontaria” (definizione maturata nel secolo scorso, con la scoperta dei pericoli da fumo passivo e dei rischi da esposizione ad amianto).

Questa incostituzionalità si desume dall’art. 32 seconda parte della Costituzione: nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (ossia riguardante la propria vita e salute in tutti i suoi determinanti) fuori dei casi previsti dalla legge e comunque rispettando la dignità, quindi il consenso della persona.

Il cambiamento climatico antropogenico ci sottopone a “esposizione passiva involontaria”, per “volontà” dei decisori (pubblici e privati) che favoriscono o promuovono le emissioni di gas serra, senza che a noi sia stato chiesto il consenso e senza informarci di nulla in merito a certezze/incertezze sugli impatti.

Con questo modo di fare, che è quanto sta succedendo con l’inerzia dei poteri nella lotta al cambiamento climatico, la persona si trova obbligata a conseguenze analoghe al “trattamento obbligatorio”, senza aver espresso alcun consenso specifico in merito.

Se il decisore non fa nulla, col “pretesto” della incertezza scientifica, i cittadini da “sovrani” si trasformano in “oggetti di sperimentazione” involontaria in mano di altre persone (i detentori delle decisioni emmissive).

È giusto tutto questo? È conforme all’art. 1 della Costituzione? È conforme all’art. 32, seconda parte, della Costituzione?

Interrogativi del genere sono già insorti nel passato e, sul tema, esiste interessante giurisprudenza che andrebbe conosciuta, prima di trarre facili conclusioni.

Ecco allora che il tema delle incertezze scientifiche nella lotta al cambiamento climatico deve essere correttamente collocato nel quadro dei diritti costituzionali della persona umana: salute, diritto all’informazione, consenso informato.

E questo significa che il ricorso alla precauzione senza “pretesti” riguarda qualsiasi soggetto o decisore costituzionale, pubblico o privato che sia: dal parlamento ai giudici alle imprese agli enti intermedi sino ai singoli cittadini; perché è conforme a Costituzione solo quella convivenza civile che non ricorra a “pretesti” per non agire in funzione della salute di tutti e della conoscenza a loro tutela.